



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Se non è possibile l'interpretazione conforme al diritto unionale, allora si disapplica la disposizione contrastante: non vale, però, nei rapporti tra privati

Va distinto nettamente l'obbligo di interpretazione conforme da quello di disapplicazione, che sorge solo ove non sia possibile rinvenire una interpretazione conforme al diritto comunitario, e che non sussiste con riferimento alla direttiva (per quanto 'auto-esecutiva') richiamata nei rapporti fra privati.

Non è esperibile la disapplicazione quando si verte in materia di rapporti fra privati.

Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 21.03.2022, n.421

...omissis...

1. Deduzioni delle parti.

Con atto di citazione, C..... per sentirla condannare a titolo di ripetizione dell'indebitato al pagamento dell'importo di euro

Deduceva la società attorea di aver per l'anno 2011 stipulato contratto di fornitura di energia elettrica con 'E più', società fusa mediante incorporazione nella Eusebio En....ù' la somma di E 24.333,03 a titolo di accise, somma della quale domandava la ripetizione in forza del D.Lgs. n.68/2011.

..... veniva dichiarato contumace.

2. Decisione.

Ad avviso di questo Giudice la domanda attorea dev'essere respinta, per la assorbente e dirimente considerazione che la medesima presuppone l'applicazione nei rapporti tra privati (c.d. rapporti orizzontali) di una direttiva comunitaria, e la conseguente disapplicazione della normativa nazionale con essa contrastante.

Onde motivare tale conclusione, occorre preliminarmente dare atto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della disciplina in materia di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.

Ai fini della decisione si impone un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.

L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, d.lgs. n. 504 del 1995).

La disciplina ha subito una prima importante evoluzione, per quanto di rilievo in questa sede, con il d.lgs. 2 La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il d.l. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica" (comma 3). La novella del 2007 appena menzionata costituiva attuazione della Direttiva comunitaria 2003/96/CE.

L'art. 3, p. 2, della direttiva n. 92/12/CEE afferma che: "I prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, "possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta".

Il quadro si è arricchito dell'apporto della direttiva 2008/118/CE, che all'art. 1, p. 2 (versione applicabile *ratione temporis*) prevede: 'Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni'.

La citata disposizione è sostanzialmente sovrapponibile a una norma sovranazionale preesistente, anch'essa introdotta da una direttiva. L'art. 3, p. 2, della direttiva n. 92/12/CEE prevede infatti che:

'I prodotti di cui al paragrafo 1' (tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003) 'possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta'.

La Direttiva 2008/118/CE (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato Italiano entro il 1.1.2010), è stata recepita in Italia con D.lgs. 29.3.2010 n. 48; tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art 6 D.L. 511/1988. Mentre, nel corso del 2011, la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, il Governo, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012, con i d. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con il D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale. In particolare, l'art. 2 comma 6 del citato d.lgs. n. 23 del 2011 ha previsto quanto segue: 'A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre La Nuova Procedura Civile 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma'.

A conclusione dell'exkursus, deve dunque affermarsi che l'addizionale all'accisa in questione è stata abrogata con decorrenza dal 1.1.2012.

Adducendo l'intervenuta abrogazione della disposizione che la prevedeva, l'attore domanda la restituzione ex art. 2033 c.c. dell'addizionale pagata per l'anno 2011, ovvero relativa ad un periodo in cui l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica era ancora vigente. L'accoglimento della domanda presuppone dunque che l'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 debba essere disapplicato con effetto retroattivo, per contrasto con il diritto comunitario e segnatamente con la citata direttiva 2008/118/CE.

La soluzione del problema posto all'attenzione del Giudicante presuppone un duplice ordine di questioni. La prima è se la disciplina dell'addizionale all'accisa di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 contrasti con il diritto unionale, e segnatamente con la direttiva 2008/118/CE. Ove si rispondesse affermativamente a tale quesito, ne seguirebbe l'ulteriore questione della disapplicabilità della direttiva nel caso di specie, concernente un rapporto fra privati, ovvero il fornitore di energia elettrica (la società convenuta) e l'utente somministrato.

Al primo quesito la giurisprudenza di legittimità, in senso oramai consolidato, ha risposto nel senso della incompatibilità fra il contenuto del citato art. 6 d.l. 511 del 1988 e la direttiva comunitaria in parola. Tale orientamento, pienamente condivisibile, merita di essere ribadito in questa sede.

Fra le più recenti pronunce, può richiamarsi a titolo esemplificativo Cassazione civile, sez. trib. 28/07/2020, (ud. 11/06/2019, dep.28/07/2020), n. 16142, della quale si riporta il seguente estratto.

'Perché le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica siano legittime occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.

Sotto il primo profilo, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che "Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica", sicché la condizione sub 1) è sicuramente rispettata.

Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il D. 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.

In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad "assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali", non essendo tale La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola finalità in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio'.

In senso conforme alla citata pronuncia possono citarsi, ex multis, Cass. n. 15198 del 2019, e Cass. 27101 del 2019.

Un nutrito filone giurisprudenziale si è occupato del correlato problema della legittimazione passiva e attiva dell'eventuale azione di ripetizione avente ad oggetto l'addizionale pagata in ottemperanza alla norma nazionale anti comunitaria. La consolidata massima affermata dalla Cassazione è quella secondo cui 'le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela' (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29980 del 19/11/2019, Rv. 655922 - 01; in senso conforme Cassazione civile, sez. trib., 11/02/2020, n. 3233).

Pertanto, mentre l'azione nei confronti dell'amministrazione finanziaria è tendenzialmente di esclusivo appannaggio del fornitore di energia elettrica, contro quest'ultimo l'utente può invece esperire azione di ripetizione dell'indebito.

La natura e tipologia dei due giudizi presenta, ai fini che qui rilevano, una significativa differenza, che permette di introdurre la seconda questione giuridica oggetto del presente giudizio. **Mentre i giudizi in cui è parte l'amministrazione finanziaria (declinazione dell'organizzazione statale) si declinano in un rapporto verticale tra Stato e privato, e sono quindi suscettibili di giustificare la disapplicazione a fronte di una direttiva 'auto-esecutiva', quelli che si svolgono fra utente e fornitore sono rapporti di carattere orizzontale, fra privati, nei quali le direttive (anche se 'auto-esecutive') non possono esplicare effetto disapplicativo.**

Alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia, deve ritenersi che nel caso di specie, vertente fra soggetti privati, l'accoglimento della pretesa attorea implicherebbe la disapplicazione della La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola norma nazionale contrastante con la direttiva citata, in spregio alla consolidata giurisprudenza comunitaria che per le direttive auto-esecutive ha precluso la disapplicazione con riferimento ai rapporti orizzontali.

Il richiamo corre, ex multis, alla recente pronuncia Corte giustizia UE, grande sezione, 07/08/2018, n. 122, il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 288 TFUE, la quale ha ribadito il principio che 'dev'essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra singoli, che si trovi nell'impossibilità di interpretare le disposizioni del suo diritto nazionale contrarie ad una disposizione di una direttiva che soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto in un senso conforme a quest'ultima disposizione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare tali disposizioni nazionali (...) e che la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione o la persona surrogata nei diritti di tale parte potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito'.

La Corte prospetta dunque la soluzione dell'inoperatività della disapplicazione nei processi fra privati, riconoscendo al privato leso dal mancato recepimento della direttiva l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato.

Orbene, questo Giudice rileva come il principio ora esposto rimanga saldo nella giurisprudenza comunitaria, testimoniata dalla massima appena evocata, nonostante parte della giurisprudenza nazionale abbia ritenuto di riconoscere la portata disapplicativa della direttiva anche nei rapporti fra privati.

Il richiamo è alla massima secondo la quale 'il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato' (Cass. n. 16142 del 2020, cit.). L'assunto è richiamato e condiviso da parte della giurisprudenza di merito (ex multis, Corte appello Milano, sez. III, 01/02/2022, n. 329).

Invero, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità precedentemente citata, che si è occupata della norma sull'addizionale alle accise, concerneva in realtà controversie fra privato e pubblica amministrazione (ex multis, Cass.

15198 del 2019, e Cass. 27101 del 2019), che dunque non ponevano nel caso di specie limiti aprioristici alla disapplicazione.

La tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, muove dall'assunto che la giurisprudenza della Corte di Giustizia costituisca fonte autonoma del diritto, munita di efficacia diretta e diretta applicabilità nei rapporti fra privati. A tale tesi si può obiettare che essa consenta di fatto di estendere i limiti del potere/dovere di disapplicazione anche molto oltre rispetto alla giurisprudenza comunitaria sopra richiamata in materia di direttive. L'accoglimento di tale impostazione legittimerebbe la diretta applicazione, anche nei rapporti orizzontali, di una direttiva tutte le volte che questa sia stata interpretata da un consolidato orientamento della giurisprudenza unionale.

Deve ad ogni modo ribadirsi che l'orientamento della giurisprudenza sovranazionale sopra menzionato distingue nettamente l'obbligo di interpretazione conforme da quello di disapplicazione, che sorge solo ove non sia possibile rinvenire una interpretazione conforme al diritto comunitario, e che non sussiste con riferimento alla direttiva (per quanto 'auto-esecutiva') richiamata nei rapporti fra privati.

Nel caso di specie la possibilità di esperire l'interpretazione è senza dubbio da escludersi, posto che la direttiva, per come interpretata dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza nazionale, si pone in diretto contrasto con la previsione nazionale, che introduce una addizionale senza specifiche e precipue ragioni di interesse pubblico che la giustifichino.

Parimenti non è esperibile la disapplicazione, vertendosi in materia di rapporti fra privati, come del resto già sostenuto da parte della giurisprudenza di merito in casi consimili a quello in esame (Tribunale Torino, sez. I, 20/04/2021).

La domanda attorea deve dunque essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza. Considerato tuttavia che la parte vittoriosa (parte convenuta) è contumace, le relative spese vengono dichiarate irripetibili.

Pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

- Rigetta la domanda svolta da nei confronti di E....
- Dichiarà irripetibili le spese sostenute da E.....

Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 19 marzo 2022 e sottoscritta con firma digitale certificata

Depositata in cancelleria il 21/03/2022.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

